



Post Laurea/Esami di stato
Conv. n.....
Del.....
(Riservato agli Uffici dell'Università)

CONVENZIONE DI TIROCINIO DI FORMAZIONE E DI ORIENTAMENTO

TRA

l'Università degli Studi di Pavia, con sede in Pavia, Strada Nuova n. 65, codice fiscale 80007270186, P. IVA 00462870189, d'ora in poi denominata "soggetto promotore", rappresentata dal Rettore pro-tempore Prof. Fabio Rugge, nato a Lecce (LE) il 15/09/1951 e residente per la carica in Pavia, Strada Nuova n. 65,

ISTITUTO TUMORI "GIOVANNI PAOLO II"
ISTITUTO DI RICOVERO E CURA
A CARATTERE SCIENTIFICO
Viale Orazio Flacco n. 65
70124 BARI

E

[denominazione soggetto ospitante],

C.F./partita IVA, con sede legale in via

..... C.A.P., tipologia e settore

.....d'ora in poi denominato/a "soggetto ospitante", rappresentato/a da

Prof. ANTONIO QUARANTA, nato a BARI

il 2/1/1943, con la carica di DIRETTORE GENERALE

residente per la carica in BARI, via le ORAZIO FLACCO n. 65

a ciò autorizzato in forza della carica ricoperta

Premesso

che al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi, i soggetti richiamati all'art. 18, comma 1, lettera a) della legge 24 giugno 1997 n. 196 e indicati come soggetti promotori dalle specifiche normative regionali vigenti, possono promuovere tirocini di formazione ed orientamento in enti e imprese a beneficio di coloro che abbiano già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge 31 dicembre 1962, n. 1859.

Si conviene quanto segue:

Art. 1 - Definizione di tirocinio

Ai sensi dell'art. 18 della legge 24/6/1997 n. 196, delle normative regionali vigenti in materia, nonché delle linee guida nazionali (Conferenza Stato/Regioni e Province autonome - 24 gennaio 2013) sulla base delle quali ogni regione provvede, in virtù della competenza normativa residuale inerente la "istruzione e formazione professionale", alla regolamentazione di tirocini e stages, il soggetto ospitante, si rende disponibile ad accogliere presso le proprie strutture e sedi operative soggetti in tirocinio di formazione ed orientamento per il perseguimento degli obiettivi formativi indicati nei Progetti formativi e di orientamento del soggetto promotore.



Il tirocinio formativo e di orientamento può essere curriculare per studenti sulla base delle previsioni dei piani di studio e dell'offerta formativa; extracurriculare sulla base di quanto previsto negli indirizzi regionali.

Art. 2 – Elementi del tirocinio

1. Il tirocinio formativo e di orientamento, ai sensi dell'art. 18, c.1 lett. D) della legge 196/1997, non costituisce rapporto di lavoro essendo un periodo di formazione e di orientamento al lavoro finalizzato ad agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza e la sperimentazione di un ambito professionale.
2. La durata del tirocinio e le eventuali proroghe devono rispettare i limiti massimi previsti dalla regolamentazione di riferimento per specifica tipologia di tirocinio. Qualsiasi variazione (proroga, sospensione o interruzione) deve essere anticipatamente motivata e comunicata dal soggetto ospitante al soggetto promotore.
3. Il soggetto ospitante garantisce il rispetto del limite numerico dei tirocinanti ospitati contemporaneamente in base all'art. 1, comma 3 del Decreto del Ministero del Lavoro n. 142/1998 e alle regolamentazioni regionali vigenti in materia.
4. Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione ed orientamento è seguita e verificata da un tutor universitario designato dal soggetto promotore e da un tutor aziendale, indicato dal soggetto ospitante. Il tutor universitario svolge funzioni di coordinamento didattico ed organizzativo, mantenendo e garantendo rapporti costanti tra promotore, tirocinante ed ospitante, assicurando il monitoraggio del Progetto formativo e di orientamento; il tutor aziendale predispone, in collaborazione con il tutor universitario, la relazione finale del tirocinio anche ai fini di una eventuale attestazione/validazione delle attività svolte e delle competenze acquisite.
5. Per ciascun tirocinante inserito presso il soggetto ospitante in base alla presente convenzione viene predisposto un Progetto formativo e di orientamento contenente:
 - il nominativo del tirocinante;
 - i nominativi del tutor universitario e del tutor aziendale;
 - gli obiettivi, le attività e le modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenze nella struttura sede del tirocinio;
 - le strutture del soggetto ospitante (sedi operative, stabilimenti, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio;
 - gli estremi identificativi delle assicurazioni Inail e per la responsabilità civile (vedi Art. 4);
 - l'ammontare e le modalità di corresponsione dell'indennità di partecipazione a favore dei tirocinanti extracurricolari nel rispetto di quanto previsto dalle regolamentazioni regionali vigenti in materia; tale indennità e le relative sanzioni amministrative in caso di inadempienza saranno a carico del soggetto ospitante.

Art. 3 – Obblighi del tirocinante

Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento il tirocinante è tenuto a:

- svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio;
- Rispettare il Codice Etico del Soggetto Ospitante.

Art. 4 – Obblighi del soggetto promotore

1. Il soggetto promotore assicura i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso l'Inail, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore. La copertura assicurativa ha validità sia sul territorio nazionale sia per l'estero e ha valore anche per le attività eventualmente svolte esternamente alle strutture del soggetto ospitante, purché



rientranti nel Progetto formativo e di orientamento. In caso di infortunio o incidente durante lo svolgimento del tirocinio, il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi indicati nel Progetto formativo e di orientamento e al soggetto promotore.

2. Il soggetto promotore si impegna a trasmettere a Regione Lombardia documentazioni e informazioni necessarie al monitoraggio e al controllo dei tirocini extracurricolari.
3. Il soggetto promotore, inoltre, si impegna a trasmettere informazioni e laddove previsto documentazione dei tirocini alle strutture territoriali del Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale competenti per territorio in materia di ispezione, nonché alle rappresentanze sindacali aziendali o, in mancanza, agli organismi locali delle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

Art. 5 – Obblighi del soggetto ospitante

1. Preso atto che, ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. a) del D.Lgs. 81/08 "Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro", i tirocinanti, ai fini ed agli effetti delle disposizioni dello stesso decreto legislativo, devono essere intesi come "lavoratori", il soggetto ospitante si impegna a farsi carico delle misure di tutela e degli obblighi stabiliti dalla normativa ed in particolare:
 - a) il soggetto ospitante è responsabile della formazione sulla sicurezza in base all'art. 37 D.Lgs. 81/08 "Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti", così come definiti dall'Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome n 221/CSR del 21.12.2011.
 - b) gli obblighi di cui agli artt. 36 "Informazione ai lavoratori" e 41 "Sorveglianza sanitaria" del D. Lgs 81/08 sono a carico del soggetto ospitante, nonché di disponibilità di dispositivi di protezione individuale (DPI) laddove previsti.
2. Il soggetto ospitante si fa carico, inoltre, delle comunicazioni obbligatorie di avvio, proroga e cessazione di ciascun tirocinio, mediante trasmissione telematica, secondo le modalità previste dalle vigenti normative.

Art. 5 – Durata della Convenzione e recesso

La presente convenzione decorre dalla data indicata in calce, ha la durata di mesi (e comunque non maggiore di 24 mesi) ed è tacitamente rinnovabile di anno in anno se non disdetta almeno un mese prima della scadenza secondo le forme di legge.

Art. 6

Per tutto quanto non previsto dalla presente convenzione, le parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia.

Letto, confermato e sottoscritto.

Pavia, _____

Università degli Studi di Pavia
Il Rettore

Soggetto Ospitante
Legale Rappresentante



Handwritten mark

DATI NECESSARI PER LA CONVENZIONE

- CONVENZIONE QUADRO (valida per tutti i tirocini)
- CONVENZIONE NON QUADRO (valida per un numero limitato di tirocini)

Master dilivello in

DA COMPILARE A CURA DELL'AZIENDA

Ragione sociale:

C.F./Partita IVA:.....Tel. n.Fax n.

e-mail.....

Tipologia.....Settore di attività

Dimensione dell'Azienda (n. addetti)..... Azienda: Privata Pubblica

Azienda consociata con Assolombarda: SI NO (se SI indicare il codice associativo).....

Azienda consociata con Assofin: SI NO (se SI indicare il codice associativo).....

Azienda consociata con altre Associazioni Imprenditoriali: SI NO (se SI indicare quale e il codice associativo).....

Rappresentante Dott.: Carica sociale:

nato a Prov. il

Residente per la carica in ViaCAP

(N.B.: a questo indirizzo saranno spedite tutte le comunicazioni; in caso contrario specificare)

.....

Luogo specifico di ubicazione delle attrezzature presso cui si svolgeranno i tirocini:

Città ViaCAP

DA COMPILARE A CURA DEL COORDINATORE DEL MASTER

VISTO

Il Sottoscritto Prof.

(Docente/Referente per il tirocinio del Collegio del Master in :.....

APPROVA

La convenzione sarà proposta all'O.d.G. del Collegio dei docenti del Master in

.....

del per la necessaria approvazione.

DATA



FIRMA